

**COMUNE DI PAVIA DI UDINE**
PROVINCIA DI UDINE**CONSIGLIO COMUNALE**
=====**Reg. Delib. n. 24****VERBALE DI DELIBERAZIONE****O G G E T T O****Approvazione Piano economico finanziario per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI per l'anno 2023.**

L'anno **2023** , addì **18** del mese di **APRILE** alle ore **18:30** , nella sala consiliare del Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nominativo	Carica	Pres./Ass.
Govetto Beppino	Presidente del Consiglio	Presente
Fabbro Elena	Componente del Consiglio	Presente
Grassi Paola	Componente del Consiglio	Presente
Novello Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Azzano Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Venica Giulia	Componente del Consiglio	Assente
Vidulich Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Nardone Ercole	Componente del Consiglio	Presente
Paolini Silvia	Componente del Consiglio	Presente
Palandrani Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Nardon Antonella	Componente del Consiglio	Presente
De Biaggio Alice	Componente del Consiglio	Assente
Tellini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Plasenzotti Loredana	Componente del Consiglio	Presente
Zaninotto Luca	Componente del Consiglio	Presente
Ceconci Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Moschione Mariella	Componente del Consiglio	Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Fabbro Michela** nella sua qualità di Vice Segretario.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Govetto Beppino** , nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** , il quale espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 641 e seguenti del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI), la quale sostituisce, con la medesima decorrenza di cui sopra, il previgente tributo comunale per i rifiuti ed i servizi (TARES), di cui all'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI;

VISTO l'articolo 1, comma 738 della L. 27/12/2019 n. 160, ove si prevede che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO in particolare il comma 683 del citato art. 1 L. 147/2013 il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 228/2021 che dispone che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*"

RILEVATO che con deliberazione consiliare n. 20 del 14 marzo 2023 il Comune di Pavia di Udine ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

PREMESSO che il D. Lgs. 116 del 3 settembre 2020 ha innovato e modificato il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, apportando tra l'altro modifiche alle definizioni di rifiuto e alle facoltà di assimilazione;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con

deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 28 giugno 2021, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, in cui vengono recepite le innovazioni normative;

RILEVATO che il predetto Regolamento è stato oggetto di modifica ed integrazione con la delibera consiliare n. 15 del 14 marzo 2023, a seguito del recepimento del Testo Unico per la regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF) approvato con deliberazione 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF ARERA;

VISTI in particolare gli articoli 12 e 14 del regolamento comunale, che stabiliscono che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, così come modificato dall'articolo 58 quinquies del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124;

RICHIAMATO in particolare l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, disciplinante il piano finanziario;

VISTO l'articolo 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che ha assegnato all'ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, disponendo in particolare che ARERA provveda alla predisposizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'approvazione delle tariffe definite dall'ente di governo di ambito territoriale ottimale per il servizio integrato, alla verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

DATO ATTO che con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ALTRESI' ATTO che con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

CONSIDERATO che l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 prevede la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che ai sensi della legge regionale 15 aprile 2016 n. 5 è stata costituita l'agenzia denominata Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti – AUSIR, ente di governo dell'ambito per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attribuendo a tale soggetto le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti;

RILEVATO che in data 28/02/2023 l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) ha comunicato nota con cui è stata data conferma del *“mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutte le gestioni”* a fronte dei corrispettivi 2023 già validati dall'agenzia con la deliberazione n. 33/2022 (*“Validazione dei piani economico-finanziari per il quadriennio 2022-2025, ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF e s.m.i. -*

Bacino di gestione A&T 2000 S.p.a.”) e che non si ravvisano le circostanze previste dall’art. 8.5 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif per una revisione straordinaria infra-periodo dei piani economico-finanziari”;

DATO ATTO che il PEF 2023 per il Comune di Pavia di Udine, trasmesso in data 28/02/2023 dall’AUSIR, prevede un importo massimo TVa (tariffe parte variabile) di € 497.674,00 e un importo massimo di TFa (tariffe parte fissa) di € 174.846,00, per un importo complessivo di € 672.521,00;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2023, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Pavia di Udine e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, A&T 2000 Spa, seguendo le indicazioni di ARERA, in forza delle disposizioni contenute nell’art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), espone un costo complessivo di Euro 672.521,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 497.674,00 e parte fissa pari a € 174.846,00;

RILEVATO che l’approvazione del Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

RITENUTO pertanto di approvare il Piano Economico Finanziario onde procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l’esercizio 2023;

RITENUTO inoltre di procedere alla determinazione delle tariffe del tributo per l’anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, adottando quale base di calcolo il PEF 2023, così come comunicato da AUSIR il 27/02/2023:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, al netto dei costi del servizio di gestione dei rifiuti prodotti dalle istituzioni scolastiche statali (art. 1, comma 655, della L. 147/2013);
- ripartizione del 71,76% dei costi sulle utenze domestiche e del 28,24% sulle utenze non domestiche, determinata in base alla stima delle quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche utilizzando i coefficienti Kd minimi incrementati di coefficienti PS pari al 10%, stante l’impossibilità di disporre dei dati analitici relativi alle quantità e qualità dei rifiuti complessivamente conferiti dalle due tipologie di utenze;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

PRESO ATTO:

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
- e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche;

DATO ATTO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in misura non superiore al valor medio rispetto a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 dello stesso decreto;

RITENUTO:

- di non avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo periodo del comma 652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 e s.m.i, in virtù della quale il Comune può adottare coefficienti di cui all’allegato 1,

tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti Ka di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- pertanto, al fine di assicurare un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto applicando i coefficienti ivi indicati (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno stabilire il versamento del tributo in 2 rate, aventi scadenza fissata al 15 settembre 2023 e al 15 dicembre 2023;

VISTI i prospetti e le tabelle allegate alla presente deliberazione:

- PEF 2023 trasmesso da AUSIR il 28 febbraio 2023;
- Prospetto di calcolo delle tariffe TARI 2023;

VISTO il parere positivo sul presente atto rilasciato dall'Organo di revisione dell'Ente, allegato al presente atto;

SENTITI l'introduzione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto;

DATO ATTO che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) Per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano economico finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2023, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-2, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di determinare per l'anno 2023 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

A) UTENZE DOMESTICHE

N. occupanti	TARIFFE	
	Fissa €/mq	Variabile €
1	0,224	70,33
2	0,263	140,65
3	0,294	180,21

4	0,319	228,56
5	0,344	285,70
6 o più	0,364	329,65

B) UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Tariffe	
		Fissa €/mq	Variab. €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,247	0,734
2	Cinematografi e teatri	0,181	0,545
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,300	0,895
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,447	1,330
5	Stabilimenti balneari	0,235	0,694
6	Esposizioni, autosaloni	0,206	0,620
7	Alberghi con ristorante	0,719	2,140
8	Alberghi senza ristorante	0,557	1,650
9	Case di cura e riposo	0,593	1,761
10	Ospedale	0,632	1.883
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,645	1,917
12	Banche ed istituti di credito	0,322	0,954
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,597	1,779
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,682	2,023
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,360	1,071
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,670	1,984
	- idem utenze giornaliere	1,341	3,969
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	0,653	1,942
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,486	1,453
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,649	1,930
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,251	0,748
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,349	1,036
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,456	10,270
	- idem utenze giornaliere	6,913	20,540
23	Mense, birrerie, hamburgerie	2,966	8,815
24	Bar, caffè, pasticceria	2,425	7,200
	- idem utenze giornaliere	4,850	14,400
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,211	3.597
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,953	2,825
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,385	13,024
28	Ipermercati di generi misti	0,971	2,889
29	Banchi di mercato genere alimentari	2,222	6,604
	- idem utenze giornaliere	4,444	13,208
30	Discoteche, night-club	0,652	1,943

- 2) DI DARE ATTO che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il 2023, così come risultante dal piano finanziario e pari ad € 672.521,00;

- 3) DI DARE ATTO che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il TEFA - tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, nella misura del 4% così come disposto dai commi 18 e 19 dell'articolo 10 della legge regionale 14 del 30.03.2018, tributo riversato alla Regione, a seguito del trasferimento delle funzioni in materia di ambiente, direttamente dalla struttura di gestione dei pagamenti a mezzo F24;
- 4) DI STABILIRE per l'anno di imposta 2023 il versamento della tassa in 2 rate, in applicazione del comma 688 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, così come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, aventi scadenza fissata al 15 settembre 2023 e al 15 dicembre 2023, previo invio ai contribuenti di avvisi di pagamento unitamente ai modelli F24 precompilati;
- 5) DI TRASMETTERE telematicamente, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, mediante inserimento nel Portale del Federalismo fiscale entro il termine del 28 ottobre 2023.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

MF/

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 17/04/2023

IL RESPONSABILE

f.to Michela Fabbro

(Firmato digitalmente)

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 – 4° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 17/04/2023

IL RESPONSABILE

f.to Michela Fabbro

(Firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Govetto Beppino

IL VICE SEGRETARIO
f.to Fabbro Michela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 21/04/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 06/05/2023 .

Li, 21/04/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Nicoletta Spizzamiglio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2023

- ☒ per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Li, 21/04/2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Nicoletta Spizzamiglio

**E' copia conforme all'atto sottoscritto digitalmente in originale,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.**